

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-1462 del 23/03/2022
Oggetto	DEMANIO IDRICO TERRENI - Concessione per occupazione di terreni demaniali del fiume Taro tra i comuni di Collecchio e Medesano (PR) - Richiedente Consorzio Bacini Idrici di Medesano CO.B.I.M. - Pratica GenioWeb PR21T0064 - Sinadoc 34399/2021
Proposta	n. PDET-AMB-2022-1562 del 23/03/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventitre MARZO 2022 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## **IL DIRIGENTE**

### **VISTI**

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D.1775/33 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.Lgs. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la L.R. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- la L.R. 24/2009 art.51, la L.R. 2/2015 art.8, e le D.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021 in materia di canoni di concessione;
- la Deliberazione del Direttore Generale - DDG di Arpae n.106/2018, successivamente prorogata con DDG n. 126/2021 con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazione e Concessioni di Parma;

**RICHIAMATA** la Determina DET-AMB-2021-4306 del 30/08/2021, pratica PR12T0023, con cui è stata data in concessione ad uso guado porzione di terreno demaniale di pertinenza del fiume Taro alla Ditta CO.B.I.M. p. IVA 02640510349 con sede legale nel comune di Collecchio (PR) ai

medesimi riferimenti catastali della presente;

**PRESO ATTO** della domanda pervenuta tramite Sportello Unico Attività Produttive – SUAP dell’Unione Pedemontana Parmense il 07/12/2021 e registrata al protocollo con identificativo PG/2021/188538 del 07/12/2021 con cui il sig Moreno Tazzioli, c.f. TZZMRN60M31I462D residente nel Comune di Montefiorino (MO) persona titolata alla firma degli atti della Ditta Consorzio Bacini Idrici di Medesano CO.B.I.M. p. IVA 02640510349 con sede legale nel comune di Collecchio (PR), ha richiesto la concessione per l’occupazione di area demaniale pari a 440 m e 3520 mq del corso d’acqua fiume Taro, catastalmente individuata al foglio 55 fronte del mappale 23 del comune di Collecchio (PR) e foglio 12 fronte del mappale 62 del comune di Medesano (PR), per uso guado;

**DATO ATTO** dell’avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 1 del 05/01/2022 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

**TENUTO CONTO** che l’area oggetto di concessione rientra in zona SIC e ZPS, in base alla D.G.R. 1191/2007 e più precisamente nel sito IT4020021 - ZSC-ZPS “Medio Taro”,

**PRESO ATTO** degli assensi espressi

- dall’Agenzia Interregionale per il Fiume Po - AIPo (Nullaosta idraulico PG/2021/121207 del 03/08/2021 e sua successiva nota integrativa ricevuta con protocollo PG/2022/7819 del 19/01/2022),
- dall’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità dell’Emilia Occidentale (Valutazione D’incidenza -VINCA determina assunta al protocollo con PG/2022/36813 del 04/03/2022);

che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante della presente determinazione,

**CONSIDERATO** che l’occupazione dell’area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino, come si evince dal parere dell’istruttoria tecnico-amministrativa effettuata da ARSTPC e da Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità

dell'Emilia Occidentale;

**ACCERTATO** che la Ditta richiedente ha versato:

- le spese istruttorie la somma pari a € 75,00 in data 02/12/2021;
- il deposito cauzionale la somma pari a € 250,00, inizialmente la somma pari a € 1174,25 in occasione del rilascio della Determina DET-AMB-2021-4306 del 30/08/2021, di cui la presente si pone come rinnovo, e ad integrazione la somma pari a € 500,67 in data 17/03/2022;
- il canone unico anticipato la somma pari a €1674,92 in data 17/03/2022;

**RITENUTO** sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

**ATTESTATA** la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

## **DETERMINA**

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla Ditta **Consorzio Bacini Idrici di Medesano CO.B.I.M. p. IVA 02640510349** la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua **fiume Taro**, di lunghezza circa 440 m e ampiezza 3520 mq sita in frazione Marraffa, tra i comuni di Collecchio e Medesano (PR), catastalmente identificata al foglio 55 fronte del mappale 23 del comune di Collecchio (PR) e foglio 12 fronte del mappale 62 del comune di Medesano, ad uso guado, codice pratica **PR21T0064**;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata per **8 mesi** dal 15/07/2022 al 15/03/2023;
3. di approvare il disciplinare di concessione parte integrante del presente atto, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 14/03/2022 (PG/2022/45348 del 18/03/2022);
4. di quantificare l'importo del canone unico dovuto in **€1674,92**;
5. di stabilire di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in **€1674,92**;
6. di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine stabilito, saranno dovuti gli interessi di legge e che questa Amministrazione attiverà le

procedure per il recupero coattivo del credito concessorio;

7. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 486/2017;
9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
10. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il dott. Pietro Boggio Tomasaz;
11. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, comportano la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;
12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata all'Azienda Consorzio Bacini Idrici di Medesano CO.B.I.M. p. IVA 02640510349 (cod. pratica PR21T0064).

**ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA**

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua fiume Taro individuata al foglio 55 fronte del mappale 23 del comune di Collecchio (PR) e foglio 12 fronte del mappale 62 del comune di Medesano (PR), come risultante dagli elaborati cartografici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a 440 m e 3520 mq è destinata ad uso guado.

**ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE**

1. Il concessionario, per le annualità successive a quella in corso, è tenuto a corrispondere il canone, pari a €1674,92, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento sulla piattaforma dei pagamenti PagoPA pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

**ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE**

1. L'importo del deposito cauzionale costituito in € 1174,25 in relazione al rilascio della concessione Determina DET-AMB-2021-4306 del 30/08/2021 è stato integrato fino alla concorrenza di € 1674,92 col versamento di € 500,67. L'importo dovrà essere integrato in caso di

necessità in base agli adeguamenti stabiliti per il canone. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

#### **ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA**

1. La concessione è rilasciata per 8 mesi dal 15/08/2022 al 15/03/2023

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario non potrà sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. La sub-concessione o la locazione totale o parziale dello stesso comporta la decadenza della concessione, del bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

5. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di

rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### **ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA**

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

#### **ARTICOLO 6 – RIPRISTINO DEI LUOGHI**

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

#### **ARTICOLO 7 – OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI**

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa,

come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

3. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

5. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'AIPo.

#### **ARTICOLO 8 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

3. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti vigenti ed particolare in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni

competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere o alle opere da realizzare.

4. Ai sensi del RD 523 del 25/07/1904 art 96 lett. f è fatto divieto di edificazione, trasformazione e cambio d'uso territoriale per una distanza di m 10 dal piede arginale esterno o, in assenza del rilevato arginale, dalla sommità della sponda fluviale incisa, fatte salvo deroghe dell'Autorità Idraulica.

5. E' compito del concessionario attenersi al rispetto dei vincoli urbanistici ricompresi negli strumenti di pianificazione Comunale e Provinciale, fatte salvo deroghe dell'Autorità Idraulica.

6. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, L.R. 7/2004.

#### **ARTICOLO 9 – CONDIZIONI E PRESCRIZIONI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO E DA ENTE GESTIONE PARCHI**

1. Per quanto riguarda gli aspetti idraulici dovranno essere rispettate integralmente tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel nulla osta idraulico ricevuto con protocollo PG/2021/121207 del 03/08/2021 e sua successiva nota ricevuta con protocollo PG/2022/7819 del 19/01/2022 dell'AIPo, che si allegano come parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

2. Per quanto riguarda gli aspetti di tutela naturalistico-ambientale dovranno essere rispettate integralmente tutte le prescrizioni e condizioni contenute nella determina pervenuta in data 04/03/2022 e assunta al protocollo con identificativo PG/2022/36813

3. Il concessionario dichiara di aver preso visione del nulla osta idraulico e di accettarne le condizioni e prescrizioni.

**UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE**  
**Sportello Unico Attività Produttive**  
c/o Comune di Traversetolo – P.zza V. Veneto, 30  
43029 Traversetolo (PR)  
[suap@postacert.unionepedemontana.pr.it](mailto:suap@postacert.unionepedemontana.pr.it)

Parma, lì

Prot.

Classifica: 6.10.20\_Fascicolo: 29 – 8- 14

**Oggetto: Riscontro Procedimento unico D.P.R. 160/2010 e L.R. 4/2010 per rinnovo concessione di guado esistente sul fiume Taro nei pressi della località Maraffa tra nei comuni di Medesano e Collecchio - Richiedente: CO.B.I.M. - Consorzio Bacini Idrici di Medesano.**

VISTA la Vs. nota del 7 dicembre 2021 relativa all'avvio del procedimento unico ai sensi del D.P.R. 160/2010 e della L.R. 4/2010 per il rinnovo della concessione in capo alla ditta C.O.B.I.M. - Consorzio Bacini Idrici di Medesano relativamente al guado provvisorio esistente sul fiume Taro sito in località Maraffa, tra i comuni di Medesano e Collecchio;

DATO ATTO che trattasi del prolungamento di una concessione attiva fino al prossimo 15/02/2022 e comunque di un attraversamento provvisorio già realizzato e in corso di utilizzo;

VISTO il parere trasmesso dalla scrivente Agenzia in data 30/07/2021 con prot. n. 20296 che in questa sede si richiama totalmente;

**SI ESPRIME PARERE POSITIVO  
AI SOLI FINI IDRAULICI**

per il procedimento di cui all'oggetto alle medesime condizioni e prescrizioni del parere emesso con prot. n. 20296 del 30/07/2021.

**IL DIRIGENTE**

Ing. Mirella VERGNANI

*Documento firmato digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.*

VISTO: La Posizione Organizzativa Tecnica  
Ing. Monica Larocca



**UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE**  
**Sportello Unico Attività Produttive**  
c/o Comune di Traversetolo – P.zza V. Veneto, 30  
43029 Traversetolo (PR)  
[suap@postacert.unionepedemontana.pr.it](mailto:suap@postacert.unionepedemontana.pr.it)

Parma, lì data apposta tramite firma digitale

Prot.

Classifica: 6.10.20\_Fascicolo: 29 – 8- 14

**Oggetto: Riscontro Conferenza dei Servizi decisoria asincrona ex art 14 comma 2 della L241/90 e s.m.i. per realizzazione di guado sul fiume Taro nei pressi della località Maraffa tra nei comuni di Medesano e Collecchio - Richiedente: CO.B.I.M. - Consorzio Bacini Idrici di Medesano.**

**VISTA** l'istanza di cui all'oggetto pervenutaci in data 9 giugno u.s. con protocollo AIPO 15601/21 con la quale la società CO.B.I.M. - Consorzio Bacini Idrici di Medesano chiede la concessione per la realizzazione di un guado sul fiume Taro da realizzarsi in prossimità della località Marraffa tra i comuni di Medesano e Collecchio;

**VISIONATI** gli elaborati progettuali allegati all'istanza e redatti dalla società AMBITER S.r.l.;

**DATO ATTO** che trattasi della riattivazione di una concessione già in essere fino al 31/12/2016 e comunque di un attraversamento provvisorio attivato in più occasioni e per varie finalità nell'arco degli ultimi 30 anni;

**CONSIDERATO** che le aree interessate dall'intervento risultano localizzate nelle fasce PAI (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico) esondabili (A e B);

**VISTO** il R.D. 25/07/1904 n. 523, "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie", in particolare gli artt. 93 e seguenti;

**VISTO** il R.D. 09/12/1937 n. 2669, "Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica";

**VISTO** il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) redatto dall'Autorità di Bacino del Fiume Po ed approvato con DPCM 24 maggio 2001;

**VISTE** le Norme di Attuazione del PAI (adottate con la Deliberazione n. 18 del 26.04.2001 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po);

**VISTO** il Piano per la valutazione e la gestione del rischio di alluvioni (PGRA) redatto dall'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po ed adottato con deliberazione n. 4/2015 del 17 dicembre 2015 del Comitato Istituzionale;

**CONSIDERATA** la compatibilità idraulica di quanto richiesto con il buon regime idraulico;

**EVIDENZIATO** che il presente provvedimento è rilasciato nei limiti dell'attività di polizia idraulica che questa Agenzia svolge ai sensi del R.D. n. 523/1904;

**EFFETTUATI** gli opportuni accertamenti;

**PRESCINDENDO** da ogni altro parere od autorizzazione che dovessero essere necessari ai termini di leggi attualmente in vigore;

**ESPRIME PARERE POSITIVO**  
**ai soli fini idraulici**

per la richiesta di autorizzazione per la realizzazione di un guado sul fiume Taro, comprensivo dei percorsi di accesso e viabilità in alveo, da realizzarsi nei pressi della località Maraffa nei comuni di Medesano e Collecchio, sotto l'osservanza ed il rispetto delle seguenti prescrizioni:

**Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI**

1. Le attività che il presente nulla osta idraulico autorizza saranno sotto l'esclusiva responsabilità ed a totale cura e spese del Richiedente;
2. il parere positivo è accordato solo ed esclusivamente per l'area oggetto dell'intervento e specificatamente per le caratteristiche geometriche e prestazionali evinte dagli elaborati grafici presentati a corredo dell'istanza che diventano parte integrante del presente nulla osta anche se materialmente non allegati;
3. ogni modifica a quanto autorizzato con le imposte prescrizioni, dovrà essere nuovamente autorizzata da questo Ufficio; l'esecuzione di opere difformi dallo stesso o l'inosservanza delle condizioni prescritte comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalle vigenti disposizioni legislative e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare mediante raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata alla Ditta concessionaria;
4. **il Richiedente dovrà comunicare con congruo anticipo alla scrivente Agenzia, a mezzo posta elettronica certificata, le date di inizio, fine lavori e delle eventuali sospensioni, nonché indicare la Ditta esecutrice dei lavori e l'elenco dei mezzi d'opera, comprensivo delle targhe, impiegati nell'intervento. Tale disposizione si intende valida sia per i lavori di realizzazione del guado che per quelli di successivo ripristino o rifacimento.**

**Art. 2 - ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI**

1. Questa Agenzia non si assume l'obbligo della custodia e/o della sicurezza in tutta la zona demaniale interessata dalla richiesta né in fase di esecuzione delle opere né durante l'esercizio della concessione;
2. il guado dovrà essere realizzato con materiale proveniente dall'alveo, selezionato con pezzatura tale da consentirne l'asportazione ad opera delle acque in caso di morbida del corso d'acqua, consentendo il ripristino della sezione di deflusso;

3. in caso di evento di piena dovrà essere verificata e ripristinata l'efficienza dei tubi utilizzati per la formazione dei guadi al fine di garantire il deflusso del corso d'acqua a monte e a valle del guado;
4. **considerato che il guado è ubicato all'interno delle fasce PAI esondabili (A e B), il Richiedente è obbligato a tenersi informato sulle previsioni di piena sia attraverso i mezzi di informazione che con i bollettini rilasciati dagli organi preposti (Regione Emilia Romagna) ed in caso di distruzione e/o danneggiamento di proprietà, delle attrezzature e/o dei materiali in seguito ad eventi di piena del corso d'acqua, il Richiedente non avrà nulla a pretendere per ricostruzione o ripristino da questa Agenzia.**
5. **Il Richiedente si impegna a:**
  - programmare l'accesso in alveo agli operatori ed ai mezzi d'opera impegnati nelle operazioni di realizzazione, rifacimento/manutenzione periodica sulla base delle previsioni di piena sia attraverso i mezzi di informazione che con i bollettini rilasciati dagli organi preposti, previa verifica della sussistenza delle condizioni di sicurezza, la cui responsabilità è in capo al Richiedente
  - realizzare e curare la chiusura degli accessi al guado e interdirne l'accesso nelle ore notturne, nei giorni di inattività e nei festivi. In tali periodi, le attrezzature di cantiere, i mezzi d'opera ed i materiali, dovranno essere sistemati in aree non esondabili;
  - in corrispondenza della zona di accesso alle rampe ed al guado dovranno essere posti in sito regolari cartelli che pongano avviso di pericolo in caso di innalzamento delle acque e divieto di accesso ai non autorizzati;
  - per tutta la durata dell'esercizio del guado e delle relative rampe di accesso saranno a carico del Richiedente tutti gli oneri di manutenzione dell'opera proposta, ivi compreso il ripristino in caso di asportazione da parte della corrente;
  - utilizzare le aree oggetto del presente atto secondo le normali direttive ambientali in uso nella zona;
  - non eseguire opere, ad eccezione dell'intervento oggetto della presente autorizzazione, che possano portare ad una qualunque alterazione dello stato dei luoghi, della loro fisionomia e dello stato altimetrico e planimetrico, in modo che essi vengano ad assumere, in tutto o in parte, forme o condizioni diverse da quelle originarie;
  - non creare cumuli e/o accatastamenti di materiale durante le operazioni che possano influire sul deflusso delle acque in occasioni di piene e/o di morbide del corso d'acqua;
  - non eseguire buche, bassure e scavi in genere che modifichino la morfologia del terreno o allontanare materiale delle pertinenze demaniali che dovranno essere salvaguardate così come le difese idrauliche, con particolare riferimento all'attività legata alla presente autorizzazione;
  - non formare accessi definitivi all'alveo, non trasportare materiali inerti fuori dallo stesso, non depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi salvo diversamente autorizzato con il presente atto;
  - provvedere alla rimozione delle strutture e di materiale, benché con carattere temporaneo che, a causa di possibili incrementi dei livelli idrometrici, costituirebbe materiale flottante e potenziale pericolo per i manufatti e le opere idrauliche presenti in alveo a valle del tratto interessato del corso d'acqua;
6. il presente nulla osta autorizza il Richiedente ad accedere e circolare esclusivamente sulle pertinenze demaniali oggetto dell'intervento, con mezzi idonei per gli scopi di cui alla richiesta, avendo particolare attenzione ad accedere quando le condizioni meteo e di inibizione del terreno lo consentano e avendo cura di non arrecare alcun danno alle sponde del corso d'acqua, pena la decadenza e revoca immediata

del presente atto;

7. in caso di eventi di piena per quanto attiene ai pericoli connessi all'intervento in oggetto, dovranno essere adottate, a totale carico e spesa del Richiedente, tutte le misure indispensabili e necessarie alla tutela della pubblica incolumità e la messa in atto tutte le procedure atte all'interdizione degli accessi;
8. il Richiedente dovrà provvedere, a proprie cure e spese ed in conformità alle prescrizioni di questo Ufficio, al completo ripristino di eventuali danneggiamenti e alla riparazione di ogni danno che eventualmente si dovesse verificare nelle pertinenze idrauliche durante l'esercizio del presente Nulla Osta;
9. in caso di attivazione del servizio di piena, questa Agenzia si riserva la facoltà di interdire il transito nei mappali oggetto della presente autorizzazione, limitandone l'accesso ai propri mezzi ed a quelli degli operatori a qualunque titolo per conto dell'AIPO;
10. dovrà essere garantito il transito lungo le pertinenze idrauliche, demaniali lungo il tratto oggetto della presente autorizzazione al personale dell'Agenzia che espleta il servizio di cui al R.D. 523/1904 e al R.D. 2669/1937 e ai liberi professionisti incaricati dall'Agenzia nonché ai dipendenti delle imprese che operano a qualunque titolo per conto dell'AIPO nonché, in occasione di interventi sulle opere idrauliche, l'accesso alle aree dei mezzi di servizio e delle macchine operatrici;
11. questa Agenzia si ritiene sollevata nel caso in cui, a seguito della presente autorizzazione, si rinvercano rifiuti o materiali inquinanti e/o esplosivi di qualsiasi natura ed origine, in tal caso l'allontanamento e la bonifica dei luoghi sarà a totale carico del proprietario del terreno come sancito dall'art. 192 del D. Lgs. n. 152/2016;
12. la documentazione amministrativa relativa all'autorizzazione dovrà essere esibita dal Richiedente o da personale incaricato, a semplice richiesta del personale AIPO addetto alla vigilanza;

### **Art. 3 - DISPOSIZIONI FINALI**

1. Il Richiedente si rende pienamente ed integralmente responsabile dell'autorizzazione in oggetto, che si intende accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono al Demanio e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del Richiedente, pertanto questa Agenzia si ritiene estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubblica e privata, nonché dei danni a persone o cose in conseguenza della presente autorizzazione, restando inoltre sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità anche giudiziale, molestia o richiesta di risarcimento danni le possa pervenire in merito e da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione, non esclusi gli eventi di piena;
2. per qualsiasi sopravvenuta necessità questa autorizzazione riveste carattere di precarietà e pertanto potrà essere revocata immediatamente qualora divenisse incompatibile con lavori o modifiche da apportare al corso d'acqua e relative opere idrauliche senza che il Richiedente possa chiedere alcun tipo di risarcimento;
3. la scrivente Autorità Idraulica si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero a revocarlo, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza idraulica o in caso di inadempienza da parte del Richiedente agli obblighi impostigli dal presente parere; in tale occasione, come pure in caso di decadenza, rinuncia o di mancato rinnovo della stessa, il Richiedente dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle materie di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dall'AIPO;
4. in caso di inadempienza delle suddette condizioni questa Agenzia si riserva di fare eseguire d'ufficio tutte quelle opere o lavori che fossero riconosciuti necessari per la tutela del pubblico interesse, con la

riscossione delle somme nei modi e nelle forme e con i privilegi delle pubbliche imposte, come previsto dall'art. 19 del R.D. 2669/1937, a carico del Richiedente;

5. il Richiedente non potrà cedere la presente autorizzazione a terzi senza previo consenso scritto di quest'Ufficio;
6. per quanto non fosse previsto nelle presenti clausole, valgono le disposizioni di legge attualmente in vigore ed interessanti la tutela dei Beni Ambientali e Forestali, la Polizia Idraulica e Polizia Stradale e quelle che eventualmente fossero emanate dopo il rilascio della presente autorizzazione;
7. sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche;

Il presente Nulla Osta non esime il Richiedente dall'ottenere tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni o concessioni necessarie a norma delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento a quelle in materia urbanistica e di tutela ambientale e paesaggistica, rimanendo questo Ufficio del tutto estraneo a tali materie e sollevato al riguardo.

**IL DIRIGENTE**

Ing. Mirella VERGNANI

*Documento firmato digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.*

VISTO: La Posizione Organizzativa Tecnica  
Ing. Monica Larocca



**DETERMINAZIONE N. 95 DEL 25/02/2022****OGGETTO: PARCO DEL TARO. NULLA OSTA E VALUTAZIONE DI INCIDENZA PER RICHIESTA RINNOVO CONCESSIONE DI AREE DI DEMANIO IDRICO IN ALVEO DEL F. TARO NEI COMUNI DI COLLECCHIO E DI MEDESANO. RICHIEDENTE CO.B.I.M. - CONSORZIO BACINI IDRICI DI MEDESANO****IL RESPONSABILE DI Servizio Autorizzazioni Ambientali****VISTI:**

- la L.R. n. 11 del 02/04/1988 “Istituzione del Parco Regionale Fluviale del Taro”;
- la L.R. n. 24 del 23/12/2011 “Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano”;
- la L. 394/91 “Legge quadro sulle aree protette” (art. 13 c. 1);
- la L.R. n. 7/2004 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”;
- la L.R. 6/2005 “Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000”;
- la L.R. 4/2007 “Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali”;
- la L.R. 9/2016 “Legge Comunitaria Regionale per il 2016”;
- la LEGGE REGIONALE 20 maggio 2021, n. 4 LEGGE EUROPEA PER IL 2021;
- il Piano territoriale del Parco Regionale Fluviale del Taro approvato con Deliberazione della Giunta regionale n° 2609 del 30/12/1999;
- la Variante Parziale al Piano territoriale del Parco Regionale Fluviale del Taro approvata con Deliberazione di Consiglio Provinciale n° 3 del 25/01/2019;
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 343/2010 “Direttiva relativa alle modalità specifiche e agli aspetti procedurali del rilascio del nulla-osta da parte degli enti di gestione delle aree protette (artt.40 e 49 della L.R. 6/2005)”;
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 1191 del 30.07.2007 "Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le Linee Guida per l'effettuazione della Valutazione d'Incidenza ai sensi dell'art.2 comma 2 della L.R. n. 7/04”;
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 79 del 22 gennaio 2018 “Approvazione delle Misure Generali di Conservazione, delle Misure Specifiche di Conservazione e dei Piani di Gestione dei siti Natura 2000, nonché della proposta di designazione delle ZSC e delle modifiche alle delibere n. 1191/07 e n. 667/09.”;
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 1147 del 16 luglio 2018 “Approvazione delle modifiche alle Misure Generali di conservazione, alle Misure Specifiche di Conservazione e ai Piani di Gestione dei Siti Natura 2000, di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 79/2018 (Allegati A, B e C)”;
- il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 marzo 2019 “Designazione di 116 zone speciali di conservazione (ZSC) insistenti nel territorio della regione biogeografica continentale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art.3, comma 2, del DPR 8 settembre 1997, n. 357”
- le Misure Specifiche di Conservazione del Sito della Rete Natura 2000 Z.S.C./Z.P.S. IT4020021 "Medio Taro" approvate con delibera di Comitato Esecutivo n.° 92 del 19/12/2013;
- il Regolamento Regionale 1° agosto 2018 n.3 “Approvazione del Regolamento Forestale in attuazione dell’art. 13 della L.R. n.30/81”;
- il “Regolamento per il rilascio del nulla osta dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia occidentale”, approvato con deliberazione di Giunta Regionale 1203 del 21 settembre 2020;
- il “Regolamento relativo all’applicazione delle spese di istruttoria nei procedimenti di rilascio di autorizzazioni ambientali dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale” approvato con delibera di Comitato Esecutivo dell’Ente Parco n.° 111 del 22/12/2020;
- la Delibera di Comitato Esecutivo n. 39 del 29/06/21 di nomina del Dirigente Andrea Mancini quale Responsabile dell’Area Tecnica;



- il decreto del Presidente dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale n. 2 del 27.02.2022 di nomina delle posizioni organizzative a valere per il periodo dal 01.02.2022 al 31.12.2023;

VISTA la nota inoltrata dallo Sportello Unico dell'Unione Pedemontana Parmense il 07/12/21 contenente la richiesta di parere di competenza relativamente al rinnovo in oggetto e visto che tale richiesta risultava carente della documentazione necessaria ai fini dell'espressione dei pareri di competenza di questo Ente;

VISTA la richiesta di integrazioni presentata dallo Sportello Unico dell'Unione Pedemontana Parmense, acquisita al protocollo di questo ente con il n. 11 del 03/01/22 con la quale veniva inoltrata la sospensione termini in attesa della documentazione integrativa, tendente ad ottenere fra le altre anche la documentazione necessaria anche ai fini dell'espressione della Valutazione di Incidenza;

VISTE le integrazioni inoltrate dallo Sportello Unico dell'Unione Pedemontana Parmense e acquisite al protocollo n.583 del 02/02/22, complete della documentazione necessaria ai fini dell'espressione del nulla osta e della pre-Valutazione di Incidenza da parte di questo Ente;

#### **PREMESSO**

CHE l'area oggetto di intervento è posta in parte all'interno della Zona B – Tutela ambientale generale, ai sensi del Piano Territoriale vigente del Parco Fluviale Regionale del Taro;

CHE l'art. 3 bis del Piano Territoriale del Parco sottopone a nulla osta qualsiasi progetto interessante il territorio del Parco;

CHE in base al "Regolamento per il rilascio del nulla osta dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia occidentale" l'intervento in oggetto di ricade fra quelli oggetto di rilascio del nulla osta;

CHE ai sensi della Direttiva Uccelli 79/409 CEE e della Direttiva Habitat 92/43 il territorio del Parco è stato designato come Zona di Protezione Speciale (Z.P.S) e Zona Speciale di Conservazione (Z.P.S.) già Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.) "Medio Taro" cod. IT4020021;

CHE l'art. 3 ter del Piano Territoriale del Parco sottopone a Valutazione di Incidenza qualsiasi progetto e piano interessante i Siti di Importanza Comunitaria;

CHE ai sensi della deliberazione di G.R. n. 1191 del 30/07/07 "Approvazione direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS, nonché le linee guida per l'effettuazione della valutazione di incidenza, ai sensi dell'art. 2 comma 2, della L.R. n. 7/04 "la Valutazione di Incidenza di un progetto o intervento posto all'interno del SIC e all'interno dell'area protetta, compete all'Ente gestore dell'area naturale protetta";

#### **CONSIDERATO**

CHE con determina n. 332 del 06/08/2021 questo Ente ha rilasciato i pareri di competenza in merito al rinnovo della concessione in oggetto e che conseguentemente Arpa e con Determina n. 4306 del 30/08/21 ha rilasciato a CO.B.I.M. la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua Fiume Taro, di 440 ml e 3520 mq, sita in località Maraffa, in Comune di Collecchio (PR), catastalmente identificata al foglio n.55 fronte mappale n. 23 e foglio 12 fronte mappale 62 del Comune di Medesano (PR), per uso guado per viabilità di servizio collegamento ad ambito estrattivo, stabilendo che la concessione sia rilasciata dal 15/08/2021 al 15/02/2022;

CHE la richiesta di rinnovo è finalizzata ad ottenere:

- l'estensione dell'attuale periodo autorizzato in scadenza al 15-02-2022, per un ulteriore mese sino al 15-03-2022;
- l'utilizzo del guado per il periodo compreso tra il 15-07-2022 e il 15-03-2023, in conformità alla Del. G.R. n. 1147 del 16-07-2018;



CHE, come si legge nella relazione tecnica inoltrata, la richiesta riguarda *il rinnovo di concessione di aree demaniali in riferimento alla viabilità di servizio che sarà utilizzata dalla ditta Emiliana Conglomerati S.p.A. per il collegamento tra l'Ambito estrattivo "Bacino 3" e successivamente per l'Ambito estrattivo "Bacino 2" e l'impianto di frantumazione inerti di proprietà Emiliana conglomerati S.p.A. in località Maraffa – Collecchio;*

CHE tale viabilità di servizio fa parte del progetto per la realizzazione dei bacini idrici ad uso plurimo nel Comune di Medesano, oggetto di procedimento di Valutazione di Impatto ambientale, concluso con prescrizioni contenute nel rapporto Ambientale siglato il 22/09/2009 e approvato con Delibera di Giunta regionale n. 39 del 18/01/2010;

CHE il Consorzio Parco Fluviale Regionale del Taro ha espresso con Determina n. 122 del 04/08/2009 nell'ambito del procedimento di V.I.A. sopra citato le proprie autorizzazioni di competenza (nulla osta e Valutazione di Incidenza) espressi;

CHE inoltre in data 31/05/2012 è stata siglata una convenzione (registrata a Parma con n. 9288 del 28/06/2012) per lo svolgimento dell'attività estrattiva correlata alla realizzazione dei bacini di Medesano, tra il Comune di Medesano, il Consorzio della Bonifica Parmense, il Consorzio Bacini idrici di Medesano e l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale, in cui le parti riconoscono ed assumo impegni specifici, in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel Procedimento di VIA di cui sopra;

CHE nei pareri precedentemente espressi da questo Ente e nella convenzione sopra citata è prevista la possibilità di transitare lungo il guado nel periodo tra il 15 agosto e il 15 febbraio, in base alle disposizioni regionali vigenti al momento dell'espressione di tali pareri e della sottoscrizione dell'atto, in materia di tutela degli habitat afferenti la nidificazione dell'Avifauna nel greto del Fiume Taro;

CHE la Del. G.R. n. 1147 del 16-07-2018 all'interno dell'Allegato 3 Misure Specifiche di conservazione relative al SIC-ZPS IT4020021 Medio Taro ha modificato il periodo di cui sopra stabilendo il divieto di effettuare opere e interventi in alveo nel fiume Taro dal 15 marzo al 15 luglio, per la tutela delle popolazioni residenti di Occhione (*Burhinus oedicnemus*);

**Ritenuto** di provvedere in merito, per propria competenza;

#### **DETERMINA**

1. Di rilasciare il proprio nulla-osta in riferimento al rinnovo concessione di aree di demanio idrico in Alveo del F. Taro nei Comuni di Collecchio e di Medesano presentata dal CO.B.I.M. - Consorzio Bacini Idrici di Medesano, in riferimento:

- all'estensione dell'attuale periodo autorizzato in scadenza al 15-02-2022, per un ulteriore mese sino al 15-03-2022;
- all'utilizzo del guado per il periodo compreso tra il 15-07-2022 e il 15-03-2023, in conformità alla Del. G.R. n. 1147 del 16-07-2018;

2. Di valutare negativa ma non significativa l'incidenza delle opere progettuali in oggetto nei confronti degli habitat e delle specie di interesse comunitario presenti nel ZSC/ZPS Medio Taro, relativamente a:

- all'estensione dell'attuale periodo autorizzato in scadenza al 15-02-2022, per un ulteriore mese sino al 15-03-2022;
- all'utilizzo del guado per il periodo compreso tra il 15-07-2022 e il 15-03-2023, in conformità alla Del. G.R. n. 1147 del 16-07-2018;

nel rispetto delle prescrizioni, condizioni e obblighi contenuti negli atti relativi al procedimento di V.I.A. conclusosi nel 2010 e nella convenzione siglata nel 2012, richiamati nelle premesse;



3. Di rilasciare la presente fatti salvi i diritti di terzi e le competenze degli altri enti preposti;
4. Di dare atto che la presente determina:
  - va inserita nel registro delle determinazioni;
  - va trasmessa all'Area Vigilanza e all'Area Conservazione dell'Ente;
  - va trasmessa al richiedente Sportello Unico dell'Unione Pedemontana Parmense;
  - va pubblicata per estratto ai sensi della L 394/91 art. 13, per la durata di 7 giorni nell'albo del Comune interessato e nell'albo dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale.

Il Responsabile di Area  
PORTA STEFANO / InfoCamere S.C.p.A.  
*documento firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005*

Il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e  
Concessioni di Parma

Dott. Paolo Maroli

*DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**